

COMUNE DI CAIVANO
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO EX ART. 12 LEGGE 241/90

DETERMINAZIONE CRITERI E MODALITA' PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. SUSSIDI ED
AUSILII FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 12
DELLA LEGGE N. 241/90.

CAPO I : NORME GENERALI

ART. 1 : FINALITA'

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare i criteri e le modalità di erogazione di contributi, sussidi, ausili, interventi e vantaggi economici in favore di persone singole, di nuclei familiari e di enti pubblici e privati, per finalità socio – assistenziali e per il sostegno di attività culturali, sportive, educative, ambientalistiche e del tempo libero, nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e degli istituti di partecipazione previsti dallo S Statuto Comunale.

Pertanto , in ogni Bilancio comunale, saranno previsti capitoli, interventi ed obiettivi con stanziamenti finalizzati ad assicurare attività ed erogazioni disciplinate con il presente Regolamento, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

I suddetti interventi potranno essere programmati e realizzati, in forma unitaria ed integrata, in cooperazione con altri Comuni, Istituzioni Pubbliche, Organizzazioni del c.d. Terzo Settore, mediante accordi di programma, convenzioni, associazioni, consorzi e conferenze dei servizi, nell'ambito dei piani di zona determinati dai competenti Organi statali, regionali e provinciali, ed in virtù della programmazione, del coordinamento e degli indirizzi degli interventi sociali da parte della Regione.

ART. 2: PUBBLICITA' E RILASCIO COPIE DEL REGOLAMENTO

Il responsabile del competente Servizio dispone le iniziative più idonee ad assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, delle Istituzioni e degli Enti pubblici e privati, delle forze sociali e di ogni cittadino che ne fa ccia richiesta.

Il rilascio gratuito di copie del presente Regolamento può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti di Enti, Istituzioni ed Associazioni varie .

ART. 3 : INFORMAZIONI

Il Comune provvederà ad informare con idonei mezzi di pubblicità e "carte dei servizi" i destinatari di ciascuno degli interventi annualmente programmati sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti sull'accesso e sulle modalità di erogazione, per consentire agli stessi di effettuare le scelte più appropriate, nel rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità.

ART. 4 : SETTORI DI INTERVENTO

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti, benefici, interventi e vantaggi economici ad Enti Pubblici e soggetti e privati, nei limiti delle specifiche risorse di cui dispone annualmente, sono, di norma, i seguenti:

- Assistenza e sicurezza sociale
- Attività sportive e ricreative, del tempo libero;
- Attività per la tutela dei valori monumentali, artistici e tradizionali;

- Cultura ed informazione ;
- Formazione ed educazione;
- Solidarietà internazionale;
- Tutela dell'ambiente.

Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni, prestazioni agevolate e servizi organizzati e gestiti dall'amministrazione Comunale o da terzi per suo conto, sono disciplinati nei rispettivi Regolamenti dei vari servizi pubblici che prevedono il pagamento di una tariffa.

Le relative *soglie di base* di diritto all'accesso ai benefici sono determinate sulla base della condizione economica autocertificata del richiedente, secondo i criteri e le modalità di cui al vigente Regolamento Comunale per il calcolo e la determinazione dell'*indicatore della situazione Economica*, nonché di sopravvenienti norme in materia.

ART 5 : SOGGETTI AMMESSI

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziarie l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione:

- a) a favore di persone anagraficamente residenti e normalmente presenti nel Comune, per le quali non ricorra la condizione del c.d. *domicilio a soccorso* a carico di un altro Comune.
- b) A favore di Enti Pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) A favore di Enti Comitati, Associazioni, Fondazioni ONLUS ed altre istituzioni di carattere privato, anche non dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, Associazioni, Comitati ed ONLUS per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre Comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei lavori sociali, morali, economici e culturali, che sono presenti nella Comunità alla quale l'Ente è preposto . In questo caso l'impulso all'erogazione può essere dato direttamente dalla Giunta Municipale, senza altra formalità che non sia l'accertamento d'ufficio della validità dell'iniziativa da sostenere.

ART. 6 : PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le procedure afferenti la presentazione e l'accoglimento delle istanze verranno attuate nel pieno rispetto delle nuove norme di snellimento del *procedimento amministrativo* e semplificazione delle *certificazioni amministrative* nonché delle disposizioni in materia di *dichiarazioni sostitutive* quali importanti strumenti della costruzione di un'amministrazione più semplice e vicina ai cittadini .

Le istanze per la concessione dei contributi e di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti, mediante *autocertificazione* e presentazione della documentazione

eventualmente richiesta, e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Le istanze pervenute sono assegnate per il *procedimento istruttorio* al Servizio competente.

Le pratiche istruite verranno inoltrate agli organi competenti appresso individuati, per l'adozione dei relativi provvedimenti, nel rispetto dei criteri, tempi e modalità previsti dalle norme regolamentari vigenti e sopravvenienti in materia di "*procedimento amministrativo*" e dall'art. 10 del presente regolamento.

ART.7 : ESCLUSIONI.

Nessun intervento può essere disposto in favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, risultassero privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.

Agli esclusi sarà inviata una lettera a firma del Responsabile del Servizio Comunale competente, con i motivi dell'esclusione.

ART: 8 : DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità prescritte dal presente Regolamento devono risultare dai singoli provvedimenti di assegnazione con esplicito richiamo delle norme che ad esse si riferiscono.

CAPO II – INTERVENTI A CARATTERE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

ART. 9 : CATEGORIE ASSISTIBILI

Il presente Regolamento assicura alle persone singole e alle famiglie una serie di interventi e servizi sociali, promuove interventi per contrastare le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da difficoltà sociali, condizioni di non autonomia, inadeguatezza di reddito, in coerenza con gli art. 2,3, e 38 della costituzione.

Il Comune di Caivano, alla luce dei principi dedotti negli artt. 22-23-25- del D.P.R. 616/77 e successive norme in materia di trasferimento e delega di funzioni statali agli EE.LL. assegna servizi e contributi alle seguenti categorie assistibili: ex detenuti degenti, famiglie indigenti di detenuti, disabili, minori, anziani, extracomunitari, nuclei familiari e persone singole che versino in stato di indigenza e che abbiano la residenza anagrafica nel territorio cittadino, al fine di tutelare la dignità umana nelle situazioni di indigenza, impedire che le energie intellettuali, morali e fisiche dei cittadini più bisognosi vengano definitivamente sconfitte dall'indigenza e costruire un rapporto di fiducia con le Istituzioni.

La determinazione della *soglia di base* della condizione economica dei richiedenti sarà pari all'indice della Situazione Economica Equivalente (successivamente indicata come I.S.E.E.) – prevista per ciascuno intervento dedotto nel presente Capo II – che verrà calcolato ai sensi del vigente Regolamento Comunale nonché di sopravvenienti norme in materia.

ART. 10 : TERMINI E TEMPI DI EROGAZIONE.

Le istanze dei cittadini intese a richiedere i vantaggi economici di cui al presente Capo II° dovranno essere presentate nel corso dell'anno di riferimento e comunque entro e non oltre il 31 dicembre.

Le stesse verranno esaminate in stretto ordine cronologico di presentazione.

ART. 11 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI

1. L'assistenza straordinaria "*una tantum*" consiste nella erogazione, mediante determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio, di un contributo economico dai seguenti importi fissi annui, che verranno stabiliti all'inizio di ciascun esercizio finanziario di riferimento dalla Giunta Municipale, secondo il seguente schema:

- L.....per l'intestatario della scheda dello stato di famiglia;
- L.....per ogni minore presente nella situazione anagrafica di famiglia, e che risulti essere:
 - a) figlio o affidatario dell'intestatario scheda;
 - b) figlio o affidatario del coniuge dell'intestatario;
 - c) figlio o affidatario del convivente dell'intestatario.

Il contributo verrà erogato mediante determina dirigenziale del Responsabile del Servizio, successivamente all'assegnazione del relativo Piano Esecutivo di Gestione.

Ai fini dell'accesso al suddetto contributo viene stabilita una *soglia base* della condizione economica del nucleo familiare del richiedente pari ad un I.S:E.E. di £ 7.200.000 e riferito ad un nucleo familiare composto complessivamente di 5 persone.

Il suddetto contributo è incompatibile e non cumulabile:

- con tutti gli altri contributi previsti dal presente regolamento;
- con le prestazioni sociali di cui all'art.65 della legge n. 448/98 (*assegno economico a nuclei familiari con almeno 3 figli minori*);
- con altre provvidenze economiche relative al *reddito minimo di inserimento* eventualmente previste da sopravvenienti leggi nazionali e regionali.

Le domande dovranno essere corredate da autocertificazione nella quale dovranno essere dichiarati :

- Situazione di famiglia;
- Residenza anagrafica;
- Reddito familiare.

2. Per casi eccezionali di estrema indigenza che possono pregiudicare gravemente la sussistenza della persona, la Giunta Municipale, su impulso del Sindaco, potrà attivare un intervento economico assistenziale, determinandone di volta in volta a seconda della contingibilità del caso stesso, il relativo importo economico.

Il contributo de quo verrà erogato, previa richiesta da parte del Sindaco di apposita relazione socio – economica – ambientale del locale Servizio sociale, mediante Delibera di G.M.

Il presente contributo è compatibile con tutti gli altri contributi previsti da regolamenti e leggi vigenti.

ART: 12 ASSISTENZA A FAMIGLIE DI DETENUTI E POST- CARCERARIA.

Il contributo verrà erogato a nuclei familiari, secondo i seguenti criteri:

Al nucleo familiare del detenuto (presso stabilimenti penitenziari o agli arresti domiciliari o in regime di libertà vigilata) sarà assegnato un contributo in misura mensile per tutto il periodo di uno dei regimi sopra specificati, che tenga conto del coniuge (o di chi ha cura dei figli) e dei minori con requisiti di cui ai punti a) b) e C) del precedente art. 11, tutti conviventi.

I predetti contributi verranno liquidati di norma con cadenza semestrale mediante determina dirigenziale.

Saranno esclusi dal contributo gli altri maggiorenni appartenenti al nucleo familiare.

Le istanze devono essere corredate da autocertificazione in cui venga dichiarato :

- Situazione di famiglia;
- Residenza anagrafica;
- Reddito familiare;
- Stato del regime di detenzione cui è sottoposto il coniuge/convivente;

In caso di necessità, la procedura deve essere avviata anche d'ufficio dalla Ripartizione Assistenza e l'autocertificazione può essere sostituita da conforme relazione dell' Assistente Sociale, e ciò per l'evidente azione protettiva nei confronti dei minori.

Il contributo economico *una tantum* di assistenza post- carceraria sarà conferito con determina dirigenziale a quegli ex detenuti indigenti che avranno scontato non meno di 90 giorni di detenzione ed avranno prodotto istanza entro e non oltre i 6 mesi dalla scarcerazione.

Fermo restando i requisiti reddituali successivamente specificati, i liberati dal carcere dopo non meno di cinque anni di reclusione continuativi, otterranno una proroga di 6 mesi dalla scarcerazione.

Ai fini dell'accesso ai contributi del presente articolo viene stabilita una *soglia base* della condizione economica del nucleo familiare del richiedente pari ad un I.S.E.E. di £ 7.200.000 e riferito ad un nucleo familiare composto complessivamente di 5 persone.

ART. 13 RICOVERO TEMPORANEO DI MINORI IN STRUTTURE ASSISTENZIALI

Intervento rivolto alle famiglie le cui condizioni socio – economiche – ambientali e relazionali si presentano tali da richiedere il temporaneo allontanamento dei minori – anche non anagrafati in Caivano, ma stabilmente presenti sul territorio comunale – inserendoli in idonee Strutture con retta a carico del Comune sul quale ricada l'onere per *domicilio di soccorso*.

L'Assistente Sociale, di sua iniziativa, riscontrata la necessità a tutela del minore, inizierà la procedura per il ricovero protettivo, nel rispetto delle norme di legge che disciplinano la materia.

Tale servizio completa quelli di protezione obbligatoria per i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile e quelli ex art. 403 del Codice Civile.

Gli interventi di ricovero verranno effettuati secondo le seguenti procedure:

- a) *Interventi programmabili che comportano impegno di spesa a carico del Comune:*
L'Assistente Sociale segnalerà al Responsabile del Servizio, con apposita relazione, la necessità del ricovero, che verrà autorizzato con successiva determina dirigenziale.
- b) *Interventi programmabili che non comportano impegno di spesa a carico del Comune:*
L'Assistente Sociale disporrà il ricovero direttamente con propria relazione, dandone comunicazione scritta al Responsabile del Servizio.
- c) *Interventi imprevisti, urgenti e con tingibili, che non comportano impegno di spesa a carico del Comune:*
L'Assistente Sociale disporrà il ricovero direttamente con propria relazione, dandone comunicazione scritta al Responsabile del Servizio, che convaliderà l'intervento con determina dirigenziale.
- d) *Interventi imprevisti, urgenti e con tingibili, che non comportano impegno di spesa a carico del Comune:*
L'Assistente Sociale disporrà il ricovero direttamente con propria relazione, dandone comunicazione scritta al Responsabile del Servizio.

L'accompagnamento e l'affidamento del minore presso la Struttura d'accoglienza disponibile è a cura dell'Assistente Sociale, coadiuvato – se del caso – dal corpo di Polizia Municipale dell'Ente.

ART. 14 RICOVERO IN CASE DI RIPOSO PER ANZIANI E PERSONE ADULTE BISOGNOSE

Intervento assistenziale rivolto agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti afflitti da condizioni socio-ambientali tali da rendere inevitabile il ricovero in idonee strutture, per evitare che l'abbandono, la povertà e l'emarginazione mettano a repentaglio la sussistenza dell'anziano.

Il predetto servizio potrà essere previsto anche a favore di soggetti maggiorenni non anziani, quando gli stessi risulteranno bisognevoli di tale tipo di assistenza per particolari condizioni di emarginazione od incapacità a provvedere a se stessi.

La retta sarà a totale carico del Comune in quei casi in cui l'assistito è assolutamente privo di reddito. Diversamente, la retta sarà integrata a spese del Comune, per la parte necessaria e sufficiente, avuto cura di detrarre dalla pensione ed altre fonti di reddito del ricoverato la somma pari al 25% del reddito netto percepito dall'assistito, per le sue spese personali.

Il pagamento delle rette di cui al comma precedente rimarrà a carico d'altro Comune nel caso in cui per quest'ultimo ricorrano gli estremi del *domicilio di soccorso*.

Ai fini dell'accesso al presente contributo viene stabilita una soglia base della condizione economica del richiedente pari ad un I.S.E.E. di £ 23.000.000 e riferito ad un nucleo familiare composto complessivamente da 1 persona.

E' necessaria l'istanza dell'interessato – sostituibile nel caso di iniziativa d'ufficio da relazione dell'assistenza Sociale od ordinanza del Sindaco- integrata da autocertificazione, con cui si dichiara :

- Situazioni di famiglia;
- Residenza anagrafica;
- Reddito familiare.

Gli interventi di ricovero verranno effettuati secondo le medesime procedure previste ai punti a) b) c) e d) del precedente art. 13

ART.15: ASSISTENZA A FAVORE DEGLI INVALIDI E GRANDI INVALIDI DEL LAVORO EX- ANMIL ED EX INAIL

Il Comune di Caivano, in virtù delle funzioni trasferite ed attribuite in ordine alla suddetta forma di assistenza, si riserva di integrare eventualmente i relativi accrediti regionali in rapporto alle proprie possibilità finanziarie.

Il contributo è erogato con determina dirigenziale nel rispetto della disciplina prevista dalla vigente normativa.

La relativa istanza dovrà essere corredata da autocertificazione in cui si dichiara:

- Situazione di famiglia ;
- Residenza anagrafica;
- Reddito familiare,
- Il possesso del requisito di invalidità

Ai fini dell'accesso al presente contributo verrà tenuta presente la *soglia base* della condizione economica del richiedente determinata dai pertinenti parametri della normativa regionale di settore.

ART. 16: ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ORFANI DEI LAVORATORI EX ENAOLI

Tale forma di assistenza resta disciplinata dalla normativa di cui al D.P.R. 616/77 e di cui della legge 641/78 e successive modifiche ed integrazioni, sia per ciò che riguarda i requisiti soggettivi ed oggettivi, sia per ciò che riguarda l'istruttoria di ogni singola pratica.

Anche il contributo erogato è disciplinato dalla normativa vigente in rapporto ai finanziamenti regionali.

I predetti contributi verranno liquidati annualmente, mediante determina dirigenziale, sulla base del pertinente materiale accreditato da parte della Regione Campania delle relative somme assegnate all'Ente – in misura strettamente proporzionale tra i fondi effettivamente accreditati e le rispettive tabelle parametriche regionali.

I suddetti importi potranno essere integrati con fondi Comunali, alla luce delle eventuali disponibilità finanziarie dell'Ente Comune.

La relativa istanza dovrà essere corredata da autocertificazione in cui si dichiara:

- status familiare
- situazione di famiglia
- residenza anagrafica
- reddito familiare

Ai fini dell'accesso al presente contributo verrà tenuta presente la *soglia base* della condizione economica del nucleo familiare del richiedente determinata dai pertinenti parametri della vigente normativa regionale di settore.

ART 17:ASSISTENZA A FAVORE DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX -ONIG

Il contributo è erogato con determina dirigenziale.

L'istanza, presentata dagli aventi diritto, sarà integrata da autocertificazione in cui si dichiara:

- Situazione di famiglia
- Residenza anagrafica
- Reddito familiare;
- Il possesso del requisito di invalidità

Ai fini dell'accesso al presente contributo verrà tenuta presente la *soglia base* della condizione economica del nucleo familiare del richiedente pari ad un I.S.E.E. di £ 20.000.000 riferita ad un nucleo familiare composto da due persone.

ART 18:CONCORSO A FAVORE DI PERSONE DISABILI , SOSTITUTIVO DEI SERVIZI SOCIALI DI TRASPORTO MANCANTI.

In assenza di un servizio sociale di trasporto per i portatori di Handicap, potrà essere erogato, alla luce delle disponibilità economiche dell'Ente, un contributo sostitutivo alle famiglie dei disabili per fronteggiare parte delle spese necessarie al trasporto fino ai centri di riabilitazione e cura della zona, alle Strutture scolastiche e ad istituti di formazione.

Il contributo dovrà, in ogni caso, essere legato alla effettiva frequenza.

La necessaria istanza dovrà essere corredata da certificazione medica idonea a comprovare l'handicap, da attestazione del centro riabilitativo con l'indicazione dei mesi di effettiva frequenza; e dell'autocertificazione in cui venga dichiarato

- Situazione di Famiglia
- Residenza anagrafica
- Reddito familiare

La liquidazione complessiva di detti contributi sarà effettuata con determina dirigenziale da adottarsi all'inizio di ogni successivo esercizio finanziario i riferimento.

Ai fini dell'accesso al presente contributo viene stabilita una *soglia base* della condizione economica del nucleo familiare del richiedente pari ad un I.S.E.E. di £ 36.000.000 e riferito ad un nucleo familiare composto complessivamente da 5 persone.

ART.19: ETERMINAZIONE ANNUA DELL'ENTITA DEI CONTRIBUTI

Per ciascun esercizio finanziario di riferimento, l'entità dei contributi previsti dagli art. 12- 15- 17- e18 del presente Regolamento verrà stabilita con determina dirigenziale:

In esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione approvato per l'anno di riferimento e trasmesso al Responsabile del Servizio, si adotterà quale misura di ciascuno dei predetti contributi il valore fornito dal rapporto esistente tra la somma iscritta al pertinente *intervento ed obiettivo* del P.E.G. dell'esercizio finanziario di riferimento ed il numero dei contributi erogati allo stesso titolo nell'anno precedente

ART . 20: CONTROLLI

I competenti Settori dell'Ente provvederanno ad ogni utile adempimento finalizzato al controllo della veridicità di dati contenuti nelle autocertificazioni di cui al presente Regolamento, nei limiti di quanto stabilito ai successivi punti e secondo le indicazioni di cui al vigente Regolamento Comunale per determinazione dell'I S.E.E.

I Settori dell'Ente richiederanno , d'ufficio, le notizie comprovanti i dati contenuti nelle autocertificazioni, direttamente alle amministrazioni pubbliche competenti, anche per via fax o con altri mezzi informatici e telematici idonei a garantire la certezza della fonte di provenienza, senza che successivamente sia inviato il documento in originale, e nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali prevista dalla normativa vigente.

In ogni caso si provvederà, inoltre, a trasmettere alle Amministrazione Pubbliche competenti, per i controlli limitatamente ai dati reddituali e patrimoniali, un campione costituito da copie conformi delle autocertificazioni, in misura percentuale non inferiore al 15% delle pratiche per le quali il Comune ha concesso ciascun beneficio.

Nell'ambito dei controlli attivati con le modalità sopraindicate, questo Ente si riserva di adottare tutte le procedure e le misure previste dalla legge, finalizzate alla revoca dei benefici concessi a seguito di omessa od infedele dichiarazione dei dati contenuti nell'autocertificazione ed al recupero delle somme indebitamente percepite.

CAPO III – INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE- CULTURALI- SOCIALI

ART.21: SOGGETTI FINANZIABILI.

La concessione di contributi economici e di ogni altra forma di agevolazione in favore dei soggetti di cui al precedente art. 5 lettera "c" è subordinata all'iscrizione in Albi Comunali suddivisi secondo i seguenti servizi, ambiti e/o aree di attività.

- A) sport, attività ricreative, di volontariat
- B) o, di impegno sociale, umanitario e scolastico-educative;
- C) arte, cultura, musica, teatro, beni di interesse artistico ;
- D) tutela dell'ambiente e del territorio.

ART.22: REQUISITI RICHIESTI

Possono essere ammessi all'iscrizione nei relativi Albi di cui all'articolo precedente gli Enti, Organismi, Fondazioni, Istituzioni, Gruppi, Associazioni, ONLUS, Cooperative, Società, Comitati e sodalizi del c,d, *terzo settore*, anche privi di personalità giuridica, che verranno denominati d'ora in poi sinteticamente con il termine "Associazioni"

Le associazioni devono avere sede in Caivano e devono svolgere la loro attività in favore della collettività caivanese.

ART. 23 NORME PARTICOLARI PER SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Le associazioni sportive interessate devono essere riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI, per il tramite delle federazioni sportive nazionali a cui la società aderisce.

Lo Statuto, ispirato alle norme dell'ordinamento sportivo, deve essere approvato dalla relativa Federazione sportiva e deve, tra l'altro, indicare:

- a) l'esclusione espressa di ogni scopo di lucro;
- b) l'obbligo che gli utili siano interamente reinvestiti dalla Società per il proseguimento esclusivo dell'attività sportiva, ivi compresa la gestione delle strutture organizzative indispensabili all'espletamento di tale attività;
- c) la devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento della società.

ART. 24: ISTITUZIONE DEGLI ALBI – ISTANZA D'ISCRIZIONE

Annualmente, l'Ente istituisce gli Albi comunali di cui all'art. 21 ed invita, con avviso pubblico, le Associazioni interessate a produrre istanza di iscrizione presso il Protocollo generale del Comune entro 30 giorni dall'affissione del predetto avviso. La documentazione minimale a corredo dell'istanza è la seguente:

- 1) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- 2) bilancio preventivo annuale o programma economico (entrate / spese) deliberato dagli organi competenti;
- 3) relazione illustrativa dell'attività svolta e da svolgere;
- 4) dichiarazione in ordine ad eventuali contributi provenienti da altre fonti e ai mezzi finanziari operativi ed alle strutture di cui l'Associazione dispone.
- 5) ogni altro documento ritenuto utile dall'associazione.

I contenuti afferenti la predetta documentazione possono essere autocertificati, con riserva di successiva presentazione, fatti salvi i documenti acquisibili, d'ufficio, presso altre pubbliche amministrazioni, con le modalità di cui al precedente articolo 20.

ART. 25: APPROVAZIONE ALBI DELLE ASSOCIAZIONI.

Le istanze avanzate ai sensi del precedente art. 24 sono vagliate, per accertarne la conformità alle previsioni del presente Regolamento, da competenti uffici Comunali.

Le stesse, munite del parere favorevole di conformità dell'Ufficio, vengono trasmesse al Funzionario Responsabile che ne approva l'iscrizione ai pertinenti albi, istituiti secondo le aree di attività di cui all'art.21, mediante determina dirigenziale.

ART. 26: COMUNICAZIONI

Le associazioni iscritte sono tenute a comunicare per iscritto all'Ente l'eventuale cessazione della propria attività, entro un mese da tale data.

Sono tenute, altresì a comunicare, senza indugio, eventuali variazioni essenziali, pena la cancellazione dall'Albo di appartenenza..

ART. 27: BENEFICI PER GLI ISCRITTI.

L'Iscrizione ad uno degli albi di cui all'art.21 è condizione per accedere ai benefici che il Comune può concedere, quali:

- a) Uso di strutture di proprietà del Comune;
- b) Patrocinio;
- c) Contributi economici;
- d) Agevolazioni varie.

ART. 28: USO STRUTTURE COMUNALI

L'utilizzo di immobili o strutture, finalizzato alla promozione delle attività di cui all'art. 21, da parte degli iscritti ad uno degli albi, potrà essere ricorrente od occasionale e dovrà essere connesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

~~L'uso di tali beni è disposto dal Responsabile del competente Ufficio Comunale su domanda degli interessati, da presentarsi almeno 15gg. Prima, allegando documentata relazione sull'attività da svolgere, nonché dell'uso specifico del bene richiesto.~~

In caso di strutture scolastiche, si provvederà alla concessione, in attuazione di apposito protocollo d'intesa stipulato fra l'Ente proprietario delle scuole e la dirigenza scolastica nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio Scolastico Provinciale con nota n. 1789/97 del 2/11/2000, acquisita al prot. generale dell'Ente il 13/11/2000 n. 20236.

ART.29: PATROCINIO SENZA ONERI ECONOMICI

Si intende per Patrocinio il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative organizzate dalle associazioni iscritte nel relativo Albo.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco, entro il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento, dettagliando l'attività programmata, le sue finalità ed il prospetto del costo complessivo e delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Associazione.

Il Patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dalla G.M., sulla base di pertinente istruttoria del Responsabile del Servizio competente, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 21;
- c) assenza di fini di lucro.

In caso di diniego esso dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

La concessione del Patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre in evidenza sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa la seguente dicitura. " Con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Caivano"

La richiesta di concessione del Patrocinio può esser inoltrata contestualmente alla richiesta di uso delle strutture comunali e/o di contributo.

ART. 30: CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Possono essere erogati contributi per le Associazioni di volontariato, iscritte all'albo, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Gli interessati inoltreranno al Sindaco, entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno di riferimento, apposita istanza di concessione di contributo per l'anno in corso con un documento illustrativo dell'attività da svolgere.

Il riparto dei contributi dovrà tener conto dei seguenti *elementi di valutazione*:

- a) numero e condizione e dei soggetti beneficiati (ad esempio: soggetti diversamente abili, minori, anziani malati terminali, indigenti, extracomunitari, tossicodipendenti, famiglie di detenuti o ex detenuti, ecc.)
- b) tipologia degli interventi da effettuare (ad esempio: prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, sostegno, tutoraggio, animazione, reinserimento, trasporto, ricreazione, ecc.);
- c) risultati già conseguiti in interventi precedenti, opportunamente documentati;
- d) collaborazione con enti pubblici:

ART .31: CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

I contributi a sostegno delle associazioni e società sportive, iscritte all'albo, potranno essere elargiti solo per la promozione di attività dilettantistiche e di base, svolte a favore prevalentemente dei giovani e dei giovanissimi di Caivano.

L'Istanza di concessioni di tali contributi dovrà essere inoltrata al Sindaco entro il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento.

Il riparto dei contributi dovrà tener conto dei seguenti *elementi di valutazione*

- la valenza del programma annuale;
- il numero dei praticanti impegnati e regolarmente tesserati al CONI ;
- i requisiti e titoli professionali degli istruttori ;
- il numero ed il tipo di specialità sportive praticate ;
- il numero delle gare e degli allenamenti svolti ;
- il livello e la risonanza in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale - delle attività praticate;
- lo svolgimento di attività socio-assistenziali in favore dell'utenza locale, in collaborazione con enti pubblici;
- lo svolgimento di manifestazioni sportive a carattere storico/tradizionali

ART.32: CONTRIBUTI PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI

I contributi in favore delle Associazioni culturali, iscritte all'albo , verranno elargiti domanda.

L'istanza dovrà essere inoltrata entro il 28 febbraio di ciascun anno di riferimento, con un documento illustrativo delle attività da svolgere.

Il riparto dei contributi dovrà tener conto dei seguenti *elementi di valutazione* :

- della valenza del programma annuale
- di quelle attività che favoriscano le aggregazioni dell'infanzia e dell'adolescenza;
- della collaborazione dell'associazione con enti pubblici;
- del livello e risonanza in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale delle attività svolte;

ART. 33: MANIFESTAZIONI

I contributi per le manifestazioni culturali e sportive possono essere erogati a domanda delle associazioni iscritte ad uno degli Albi, purchè le stesse illustrino dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, nonché alleghino all'istanza preventivo analitico dei costi.

Le predette istanze dovranno pervenire parimenti entro il 28 febbraio di ogni anno di riferimento.

ART. 34: APPROVAZIONE PROGETTI SOCIO - EDUCATIVI .

L'Amministrazione comunale, sentita la commissione competente, entro il 30 maggio di ciascun anno procederà, all'approvazione di progetti di carattere socio - educativo presentati dalle Associazioni interessate iscritte ad uno degli Albi, da realizzarsi durante la sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno/settembre)

Ogni progetto dovrà essere a favore dei minori a *rischio* e/o indigenti, di cui almeno il 50% segnalati dai servizi sociali.

A tal uopo le Associazioni interessate entro il 28 febbraio potranno inoltrare all'Ente, singolarmente o in comune con altra associazione iscritta al relativo albo, anche operanti in differenti attività, un progetto che dovrà indicare in modo dettagliato i seguenti *elementi di valutazione*:

- a) le attività in cui verranno impegnati i minori (sport, pittura, musica, recitazione, animazione, canto, gite, vacanze, ecc.);
- b) il numero dei minori destinatari delle attività;
- c) il numero e la qualifica del personale impegnato;
- d) il presunto costo totale.

I progetti approvati verranno totalmente o parzialmente finanziati dal Comune che eventualmente potrà concedere in uso all'associazione/i promotrice/i le strutture necessarie (campo sportivo, edificio scolastico, ecc.)

ART. 35: MODALITA' E CRITERI DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi di cui al capo III del presente Regolamento verrà effettuata secondo la seguente procedura:

- 1) Il Responsabile del relativo Servizio sottoporrà le istanze, debitamente istruite e conformi al presente Regolamento alla commissione consiliare permanente competente.
- 2) Le istanze verranno esaminate dalla predetta Commissione che, con relativo verbale di seduta, formulerà, sulla base degli elementi di valutazione enucleati in ciascuno dei

in base all'art. 30-31-22 del regolamento

corrispondenti articoli del presente Regolamento, un piano di riparto per ciascuno dei correlativi Servizi/Albi, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nei rispettivi interventi ed obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione di competenza.

- 3) La G.M. provvederà a deliberare in merito, ed i benefici sono vincolati all'effettiva realizzazione delle attività o delle manifestazioni. In caso contrario, la G.M. provvederà al recupero totale o parziale del beneficio.